



Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University"

per il trasferimento e la mobilità interna dei ricercatori universitari

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU) dei ricercatori, di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'art. 29, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle di mobilità interna.

Le procedure di cui al presente regolamento sono attivate nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di LCU.

Art. 2 – Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento

Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate al Comitato Esecutivo dal Senato Accademico, su proposta della Scuola per le attività undergraduate e graduate (di seguito Scuola). Le vacanze dei posti sono deliberate dal Senato Accademico specificando il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare con l'indicazione della tipologia e dell'impegno didattico richiesto ai candidati.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla proposta del Senato Accademico.

Il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti di ricercatore a tempo indeterminato.

L'avviso di vacanza è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità sul sito web di Ateneo.

Art. 3 – Presentazione delle domande

Possono presentare domanda, indirizzata al Rettore, entro il termine indicato nell'avviso di vacanza, i ricercatori che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore concorsuale o in altro settore concorsuale, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore concorsuale di destinazione.

Nel caso di ricercatori in servizio presso altre Università, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti

abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per almeno tre anni accademici al momento della domanda di trasferimento, o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione, devono essere presentate secondo la procedura telematica accessibile collegandosi al sito di LCU (www.unilink.it), area Concorsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla G.U.

La domanda deve essere corredata dai documenti e titoli sotto elencati, inseriti secondo la procedura telematica predisposta:

- curriculum scientifico-professionale;
- elenco delle pubblicazioni di cui al DM n. 76 del 2012;
- elenco dei titoli;
- pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa, nel numero massimo di 12;
- fotocopia scansionata di un documento di identità valido e del codice fiscale.

I candidati devono autocertificare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l'apposito allegato.

Nell'avviso di vacanza sono altresì indicati i criteri per la valutazione ai quali la Commissione di cui al successivo art. 4 dovrà attenersi.

Art. 4 – Procedure di valutazione dei candidati

Il Consiglio della Scuola propone al Rettore la nomina di una Commissione composta da tre professori di ruolo, due dei quali inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del Bando o nel relativo macrosettore concorsuale. Il Rettore con proprio decreto nomina la Commissione alla quale è affidato il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati nel Bando. La Commissione prende in considerazione per ciascun candidato:

1. Il curriculum scientifico e professionale;
2. I titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione.

Per quanto riguarda la produzione scientifica, la valutazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica secondo quanto indicato nel DM n. 76 del 2012:
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione dei settori scientifico-disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) determinazione anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione

Conclusa la valutazione, la Commissione predispone entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, una relazione che viene trasmessa al Consiglio della Scuola per l'approvazione. Il Consiglio della Scuola formula al Rettore, una motivata proposta di chiamata sui posti di ruolo di ricercatore a tempo indeterminato vacanti. La chiamata è deliberata dal Comitato Esecutivo.

Qualora le procedure si concludano con un cambio di settore concorsuale, il passaggio è sottoposto al parere del C.U.N. Prima di essere trasmesso al C.U.N., il passaggio dovrà essere sottoposto al Senato accademico. E' comunque fatta salva l'autonomia decisionale dell'Università nell'adozione del provvedimento, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere dato dal C.U.N.

Il Comitato Esecutivo può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle esigenze didattiche e scientifiche di LCU e ai profili dei candidati. In tal caso la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro 30 giorni ad una successiva riunione del Comitato Esecutivo. Se anche in questa occasione il Comitato Esecutivo decide di non procedere alla chiamata la procedura si intende esaurita.

Accertata la regolarità delle procedure espletate, il Rettore, entro dieci giorni dalla data della delibera del Comitato Esecutivo, comunica l'esito della procedura di valutazione ai candidati e dispone con proprio decreto il trasferimento che, salvo accordi con l'università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

Art. 5 – Mobilità interna

I ricercatori possono chiedere il passaggio da un settore concorsuale ad un altro o da un settore scientifico disciplinare ad un altro ai sensi del D.M. 29 luglio 2011, n. 336; la richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore

scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati.

L'istanza di passaggio è approvata dal Comitato Esecutivo, sentito il Senato accademico, ed è trasmessa al C.U.N. per il parere di competenza. E' comunque fatta salva l'autonomia decisionale dell'Università nell'adozione del provvedimento, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere dato dal C.U.N.

Il nuovo inquadramento è disposto con Decreto rettorale, efficace dal momento della sua pubblicazione.

Art. 6 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Comitato Tecnico Ordinatore di LCU ai sensi del Titolo III "Norme finali e transitorie" dello Statuto di Autonomia di LCU. Durante il regime transitorio si applicano le norme di cui al predetto Titolo III.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore e pubblicato sul sito web nonché affisso nelle bacheche di LCU. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.